

# COMUNE DI SANTOPADRE

Tel. 0776-531814 – PROVINCIA DI FROSINONE – Fax 0776-531557

.....

## **Pagamento dell'acconto IMU ( entro il 17 giugno 2013 )**

L'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per il triennio 2012-2014 per tutti i Comuni del territorio nazionale.

L'Imposta grava su fabbricati ed aree fabbricabili.

**Per l'anno 2013, in base al D.L. 35/2013, il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;**

**Aliquota ordinaria 0,76% - Aliquota ridotta 0,20% per abitazione principale/pertinenze giusta delibera di C.C. n. 5 del 6.6.2012.**

**Il D.L. n. 54/2013 , nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, stabilisce la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU dell'abitazione principale e pertinenze.**

**In caso di mancata adozione della suddetta riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'IMU degli immobili di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013.**

L'Abitazione principale consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il possessore / usufruttuario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:

C/2 - magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;

C/6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

C/7 - tettoie;

Il Contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino al massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Se la soffitta o la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all'abitazione principale, il Contribuente può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in C/6 e C/7.

Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di €200,00 maggiorata di €50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, fino al massimo di 8 figli.

**Per il saldo dell'imposta, da versare entro il 16 dicembre , il Contribuente dovrà tener conto di eventuali variazioni di aliquota da parte del Comune ( entro il 16 ottobre ) .**

L'Imposta non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali e per terreni agricoli in quanto trattasi di comune montano

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto Legislativo 22 gennaio, n. 42 – nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale esistono dette condizioni.

*L'Inagibilità o inabitabilità è accertata dell'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il Contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; qualora tali condizioni persistano negli anni, la documentazione deve essere presentata ogni anno entro la data di scadenza delle prima rata.*

Per gli iscritti AIRE l'aliquota da applicare è 0,76 per cento;

Per i fabbricati l'imposta si determina applicando al valore degli immobili una delle aliquote previste tenendo conto delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta;

Il valore è dato dalla rendita catastale, risultante al 1° gennaio dell'anno di imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti in base alle categorie catastali:

**160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione delle categoria a/10;

**140** per i fabbricati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4, C/5;

**80** per i fabbricati classificati nella categoria A/10 e D/5;

**65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5;

**55** per i fabbricati classificati nella categoria C/1;

Per le aree edificabili continuano ad applicarsi i valori determinati dalla delibera di Giunta Comunale n. 98 del 06.07.2009 - l'aliquota ordinaria è 0,76 %;

Il codice catastale del Comune di Santopadre da riportare nel modello F/24 è : **I351**;

In alternativa al modello F/24, Sigg. Contribuenti possono utilizzare, per il pagamento dell'IMU il bollettino di c.c. postale – approvato dal M.E.F. con Decreto del 23.11.2012 – messo a disposizione gratuitamente dalle Poste Italiane S.p.A. ( numero di conto corrente **1008857615**, valido indistintamente per tutti i Comuni, intestato a “ Pagamento IMU”).

I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'IMU con modello F/24 sono :

**3916** - aree edificabili quota Comune;

**3918** - altri fabbricati quota Comune;

**3925** - altri fabbricati ( da utilizzare per la categorie dalla D1 alla D9) quota Stato;

**3930** - altri fabbricati ( da utilizzare per le categorie dalla D1 alla D9) quota Comune.

Si precisa che le somme determinate per il versamento dell'acconto e del saldo vanno imputate al 50% al Comune e per il 50% allo Stato secondo i codici tributi suddetti.

**L'Amministrazione Comunale, ha messo a disposizione sul sito internet del Comune ( [www.comune.santopadre.fr.it](http://www.comune.santopadre.fr.it) ), un programma per il calcolo dell'imposta con la stampa del modello F/24 .**

Santopadre, lì \_31/05/2013\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
( Sig. Gerardino DEI CICCHI )